



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Oggetto: Epidemia da coronavirus 2019-nCoV – Indicazioni per gli operatori dei servizi a contatto con il pubblico - Disciplina delle attività del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino

Alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia e dal Presidente della Regione Piemonte, ferma restando la piena ottemperanza che dovrà essere prestata da magistrati e personale amministrativo al **provvedimento adottato in data odierna dalla Conferenza Permanente presso la Corte d'Appello di Torino (che si allega)**, per il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Torino con decorrenza immediata si dispone quanto segue.

1) Al fine di adottare tutte le cautele indicate nel provvedimento emesso dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte in data 23.2.20, si sollecita tutti **i magistrati ed il personale amministrativo** ad osservare nel modo più scrupoloso le seguenti raccomandazioni:

- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone
- evitare il contatto ravvicinato con altre persone, mantenendo una distanza di almeno metri 1,50 in assenza di vetro divisore
- coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- non toccare occhi, naso e bocca con le mani non lavate
- arieggiare con frequenza le stanze
- in caso di malessere, sintomatologia sospetta o febbre si sollecita ciascuno, a tutela propria e di tutti gli altri lavoratori, a valutare l'opportunità di rimanere a domicilio contattando il medico di base
- in generale, attenersi in tutto a quanto indicato nella nota del Ministero della Salute del 6.2.20 trasmessa dal Ministero della Giustizia agli uffici giudiziari l'11.2.20 (già trasmessa in precedenza a magistrati e personale amministrativo) ed alle misure igieniche previste per le malattie a diffusione respiratoria di cui al punto 3 dell'art.1 dell'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte in data 23.2.20 (che si allega al presente provvedimento per i magistrati ed il personale amministrativo), provvedimenti reperibili altresì nelle bacheche dell'ufficio.

2) Le **udienze** verranno tenute regolarmente.

L'aula dovrà essere regolarmente arieggiata prima e durante ogni udienza.

Essendo opportuno evitare ogni forma di potenziale assembramento, verrà consentito l'accesso all'aula di udienza a non più di dieci difensori contemporaneamente.

Eguale nella sala di attesa antistante l'aula di udienza non potranno stazionare più di venti persone; eventuali persone in esubero attenderanno sul marciapiede antistante, e verranno fatte accedere all'edificio al sopravvenire dell'orario di convocazione dinanzi al Collegio.

I giudici componenti i collegi del Tribunale di Sorveglianza nonché – quanto alle udienze monocratiche – i giudici dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino - avranno cura di rinviare le udienze in cui sia prevista la comparizione di parti o difensori provenienti dalle zone delle regioni Lombardia e Veneto in cui è stato riscontrato un focolaio da coronavirus (all.1 alla circolare del D.O.G. del Ministero della Giustizia del 23.2.20 e al D.P.C.M. del 23.2.20 che si allega) nonché da eventuali altre zone di interdizione cautelativa che dovessero essere nel prosieguo individuate dall'autorità competente, nei termini e con le modalità indicate nel provvedimento in data odierna della Conferenza Permanente.

Le direzioni degli istituti penitenziari vorranno sensibilizzare i detenuti in ordine all'opportunità per il momento di presenziare alle udienze mediante videocollegamento anziché richiedere la traduzione in udienza, soprattutto se sintomatici, e avranno cura di trasmettere con la massima tempestività a questo ufficio giudiziario, per ogni udienza, l'elenco dei detenuti che intendono presenziare e che si avvarranno della presenza a distanza, al fine di consentire per tempo la predisposizione dei turni di collegamento con le varie sedi penitenziarie.

3) L'impresa addetta alle pulizie degli uffici provvederà quotidianamente con il massimo scrupolo a garantire l'igiene delle superfici mediante utilizzo di disinfettante, con speciale attenzione alle zone di contatto con il pubblico, di sportello e di attesa, all'aula di udienza, alle camere detentive ed ai bagni, garantendo altresì che questi ultimi siano sempre abbondantemente forniti di detergente per le mani.

Le misure di cui sopra avranno effetto sino alla cessazione della situazione emergenziale legata all'epidemia in oggetto, e fatte salve modifiche ed integrazioni che si rendano nel prosieguo necessarie a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.


Manda al direttore amministrativo per l'esecuzione del presente provvedimento (anche mediante le opportune indicazioni al personale e l'affissione di materiale informativo nei vari ambienti di tutti i piani), nonché per l'urgente comunicazione dello stesso, a ciascuno per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza:

- a tutti i magistrati di sorveglianza di Torino
- a tutti i magistrati di sorveglianza del distretto, con riguardo alla partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza e – quanto ai magistrati preposti ad ogni ufficio - per la valutazione di quanto riterranno opportuno disporre per le proprie sedi
- a tutto il personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino
- alle Direzioni di tutti gli istituti penitenziari del distretto
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto
- all'impresa che cura le pulizie dell'edificio.

Si comunichi altresì per opportuna conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Torino e al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino.

Torino, 24 febbraio 2020

Il Presidente
Anna Bello



prot. 2563 U



CORTE D'APPELLO DI TORINO

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

**A tutti i Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto
ai Dirigenti Amministrativi**

**ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
per il tramite del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Torino**

All'Avvocatura dello Stato

All' ANM Piemonte-Valle d'Aosta

Alle RSU Personale

**Al Presidente della Giunta
della Regione Piemonte**

**Al Personale addetto alla Vigilanza
del Palazzo di Giustizia**

**Al Comandante del Reparto Servizi
Magistratura dei Carabinieri di Torino**

e. p.c. Alle Prefetture

Al Sindaco di Torino

Al Ministero della Giustizia - DOG - Roma

Oggetto: provvedimenti per la prevenzione del contagio da coronavirus

La Conferenza Permanente presso la Corte d'Appello – della quale si riassumono le deliberazioni e le conclusioni nel presente provvedimento - riunita nella mattinata del 24 febbraio 2020 nella sala delle adunanze del Consiglio Giudiziario;

con la presenza dell'RSPP (comune alla Corte di Appello, alla Procura Generale ed alla Procura della Repubblica di Torino);

con la presenza del dott. Roberto TESTI, Responsabile dell'Area Medicina legale e Prevenzione dell'ASL Torino, nonché preposto alla struttura sanitaria della Casa Circondariale di Torino e componente dell'Unità di crisi per la Regione Piemonte, che ha offerto un prezioso contributo tecnico sia per chiarire i meccanismi di contagio sia le misure da adottare per una efficace prevenzione;

con la presenza del dott. Calipari che assicura il servizio di prima assistenza nel nostro Palazzo di Giustizia;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Piemonte in data 23 febbraio 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020;

richiamato quanto stabilito nel verbale della precedente Commissione Permanente del 13 febbraio 2020 che si allega alla presente.

Non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici, l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta con le precauzioni che seguono; per cui si

DISPONE

tutto il personale di magistratura e amministrativo e di polizia giudiziaria e gli appartenenti ad altre Amministrazioni che, a qualunque titolo, lavorino stabilmente nelle strutture giudiziarie del Distretto, nel caso riscontrino una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi centigradi dovranno astenersi dal presentarsi sul luogo di lavoro, contattando il proprio medico o le strutture sanitarie per le cure del caso, telefonando al numero verde della Regione Piemonte o ai numeri 1500 e 112;

per un primo riscontro –mentre si è in servizio- le predette persone (comprese quelle che lavorano nella struttura "Le Nuove", nel Tribunale e nella Procura per i Minorenni e nel Tribunale di Sorveglianza potranno rivolgersi alla struttura medica interna al Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", coordinato dal dott. Calipari: struttura che dispone del termometro specifico e unico idoneo a stabilire l'esatta temperatura corporea;

le cancellerie e le segretarie saranno aperte al pubblico con l'accortezza che, laddove non vi sia la separazione di un vetro, l'interlocutore dovrà restare ad almeno 1,5 metri di distanza;

tutte le udienze in cui sia prevista la comparizione di parti o difensori provenienti dalle zone della regione Lombardia o Veneto in cui è stato riscontrato un focolaio da coronavirus (all. 1 alla Circolare del Ministero della Giustizia ed al DPCM citato) saranno rinviate di almeno due mesi, dandone comunicazione via PEC ai difensori;

alle predette parti, difensori, consulenti, testimoni e ad ogni altra persona interessata, proveniente dalle zone suddette (zone c.d. "focolai" nelle Regioni Lombardia e Veneto, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi), sarà interdetto l'ingresso nel Palazzo di Giustizia di qualunque sede del Distretto.

tutte le udienze saranno tenute evitando eccessivo afflusso di persone e possibilmente in modo scagionato: i capi degli Uffici giudicanti potranno adottare provvedimenti particolari in base alle specifiche esigenze delle udienze o dell'ufficio;

per tutti coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza;

le udienze penali non interessate dalle interdizioni di cui sopra si potranno tenere o disponendo che si proceda a porte chiuse (art. 472, c. 3, c.p.p.) oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far affluire un numero troppo elevato di persone contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui, per le ragioni di sopra, non fosse possibile depositare atti processuali per i quali sia previsto termine a pena di decadenza o di inammissibilità, si terrà conto della "impossibilità indotta" ai fini della rimessione in termini. Ciò fino a quando non verrà emanato apposito provvedimento normativo.

Tutti gli avvocati sono invitati a limitare la presenza alle parti processuali strettamente necessarie, evitando di portare in udienza assistenti, praticanti e stagisti.

Si informa che è già stata richiesta una pulizia straordinaria degli uffici all'impresa di pulizia (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.), come da verbale della Conferenza Permanente del 13 febbraio 2020.

Vengono sospesi per due settimane tutti gli eventi già programmati, i corsi di formazione per avvocati, personale amministrativo, magistrati e sarà deciso in seguito

quando gli stessi saranno ripresi. Parimenti di dispone con riferimenti alle persone che svolgono tirocinio negli Uffici giudiziari, ex artt. 37 e 73.

Si raccomanda a tutte le persone che operano nel Palazzo di Giustizia di osservare scrupolosamente le prescrizioni ed i consigli che sono contenuti nell'allegato Vademecum che verrà affisso anche in numerosi punti (di particolare flusso e visibilità) all'interno dei Palazzi di Giustizia.

Tutte le misure di cui sopra hanno effetto da oggi, 24 febbraio 2020, e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.

Si comunichi a tutti i soggetti di cui sopra.

Così deciso in Torino il 24 febbraio 2020

IL Procuratore Generale
Francesco Enrico Saluzzo

Il Presidente della Corte
Eduardo Barelli Innocenti



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro

Oggetto: disposizione del Capo di Gabinetto in data 6 febbraio 2020, n. prot. 4988.U.

EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV - INDICAZIONI PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI O ESERCIZI A CONTATTO CON IL PUBBLICO.

Si trasmette per la diramazione a tutto il personale degli uffici giudiziari la nota del Ministero della Salute relativa a quanto meglio precisato in oggetto.

Il Direttore Generale

Alessandro Leopizzi



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 05 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

IL CAPO DI CABINETTO
Luigi Baldi

*Al Cg DAG per
la trasmissione
agli uffici gabini*

A

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
ufficiogabinetto@pec.mef.gov.it

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
gabinetto@pec.mise.gov.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
mbac-udcm@mailecct.beniculturali.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ROMA

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
(ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITÀ
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO
OSPEDALE LUIGI SACCO
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE -
NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE
INFETTIVE - IRCCS "LAZZARO SPALLANZANI"

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E
PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTÀ (INMP)
ROMA

CUB (Confederazione Unitaria di Base)
GUIDE ED ACCOMPAGNATORI
Viale Lombardia, 20 - 20131 Milano
cubnazionale@postecct.it

CONFARTIGIANTO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)
confcommercio@confcommercio.it

REGIONE VENETO - ASSESSORATO ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE
francesca.fusco@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

In proposito si rappresenta quanto segue.

Situazione epidemiologica e valutazione del rischio

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in altri paesi, inclusa l'Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite.

La via di trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. Ulteriori studi sono in corso.

I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati tempestivamente e gestiti in maniera appropriata.

La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della situazione; sono in atto tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500.¹

Indicazioni operative

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

¹ Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).

Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall'assenza di circolazione del virus.

Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.

Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all'all. I della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020)², si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente

IL DIRETTORE GENERALE

***f.to Dott. Claudio D'Amario**

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

** firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*

² A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. E almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in area a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCoV;



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
IL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti presso le Corti di Appello
Ai Sigg.ri Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

e.p.c.

Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell'On. Ministro
Ai Sigg.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della diffusione del contagio del Coronavirus COVID-19 è stata emessa dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21-02-2020 nonché ordinanza nr.2/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Vo' (PD) in data 22-02-2020.

I vertici degli uffici giudiziari delle zone interessate hanno già prontamente provveduto, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire opportune indicazioni in merito all'esecuzione delle predette ordinanze per il personale addetto.

Al fine di favorire ulteriormente la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nelle predette ordinanze ed a al fine di indicare prime disposizioni organizzative miranti a prevenire il rischio di ulteriore diffusione del contagio si ritiene opportuno invitare le S.S.LL. all'applicazione delle seguenti indicazioni:

- a) il personale tutto - amministrativo e di magistratura ordinaria e onoraria - residente o comunque dimorante nei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (provincia di Lodi) e nel Comune di Vo' (provincia di Padova), dovrà essere esonerato, fino a diversa disposizione, dal recarsi in servizio presso le rispettive sedi lavorative. Sarà poi cura dei Capi e dirigenti amministrativi dei singoli Uffici prendere

- contatti con l'Autorità Sanitaria competente affinché quest'ultima proceda alla verifica quotidiana, ai fini di una eventuale ammissione al lavoro, dello stato di salute dei lavoratori dipendenti;
- b) Si ricorda che chiunque, avvocato o parte che risulti residente o dimorante o comunque provenga dai suddetti Comuni, e debba presenziare ad un'udienza o ad altro incombente di istituto da svolgersi negli uffici del precitato territorio, è tenuto a rispettare le prescrizioni delle relative ordinanze. Sarà cura degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze ed in applicazione degli istituti di legge giustificare la mancata presenza, rimandando alle prescrizioni delle autorità locali per ogni ulteriore misura;
- c) Si informa che con provvedimenti del Capo dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di comunità, pubblicati sul sito del Ministero, sono state sospese, fino a nuova disposizione, le traduzioni dei detenuti verso e da gli istituti penitenziari rientranti nella competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna nonché limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento, le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli I.P.P.M.M. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze;
- d) Gli eventuali servizi fuori sede nei comuni interessati dalle suddette ordinanze, dovranno essere limitati ai casi non procrastinabili ed effettuati con le misure di cautela precauzionale indicate dalle autorità locali competenti.

Si ritiene altresì opportuno sin da ora invitare tutti i capi degli uffici in intestazione a seguire le indicazioni fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulteriori analoghi provvedimenti delle competenti Autorità volti alla prevenzione del contagio. Si raccomanda infine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché a quelle rispettivamente offerte dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) <https://www.salute.gov.it>;
b) <https://www.wb.niml>.

Si informa che è istituita presso il Dipartimento una unità di crisi, coordinata dalla dal Commissario Vincenzo Abbondante, per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento del fenomeno e delle informazioni relative ai casi sospetti o conclamati, nonché per l'adozione tempestiva delle conseguenti iniziative anche in coordinamento con le competenti Autorità centrali. Ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68852836 con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli uffici di operare dette comunicazioni solo attraverso un unico incaricato. Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbini





Ministero della Salute

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute
di intesa con il Presidente della Regione Piemonte

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che, precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della Salute:

- per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;
- per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da aree interessate dal virus (Cina);
- per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;

situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020, e al tenore dell'articolo 32 della Legge 833/78, articolo 17 del D.L. 113/18 e articolo 50 del D.L. 23/7/2009

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

1. Alla scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinaria misure per il contenimento adeguato, per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Le misure di cui al comma 1) sono le seguenti:

- a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
- b) Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione dagli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
- c) Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero e gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

3. Continuano misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto respirato:

- a) Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- g) Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate;
- h) Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

1. Considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19.

2. Evitare tutti i contatti ravvicinati.

3. Ricordare che i cittadini che presentano evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, ma cui risulta il Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1120, il numero medico di base o le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono assicurare la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acute, tra cui, ad esempio, RSA, RAP, GAVS, Centri Diurni, Comunità Alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.

6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea o via acqua.

7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

8. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire la attività richieste dall'Unità di Crisi.

Art. 2

(Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Al sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute nel Codice penale.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Alberto Cirio



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roberto Speranza



Roma-Torino, 25 febbraio 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)

(GU n.45 del 23-2-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche' sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

Applicazione del lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

Esecuzione delle misure urgenti

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

Allegato 1

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;

- e) Codogno;
 - f) Fombio;
 - g) Maleo;
 - h) San Fiorano;
 - i) Somaglia;
 - j) Terranova dei Passerini.
- Nella Regione Veneto:
- a) Vo'.

